

Seduta Senato: Intervento di Luigi Mazzella

E' dubbio se la Costituzione abbia inteso prevedere "tout court" un sistema elettorale di natura proporzionale per l'elezione dei membri dell'intero Parlamento; è dubbio ma non è escluso.

Soprattutto se si considera che a fare ritenere necessario un sistema elettorale proporzionale militavano, all'epoca, ragioni eminentemente politiche. Un Paese che aveva avuto una brutta esperienza dittatoriale, proprio a causa di una legge elettorale maggioritaria (la legge Acerbo) e che era stato dilaniato, nell'immediato dopoguerra, da profonde divisioni (come, peraltro, è oggi, dopo l'esperienza della legge impugnata davanti alla Corte), tutto doveva fare tranne che esaltare e accentuare le fratture con un voto maggioritario: sistema adatto a Nazioni di ben diversa mentalità e di ben più radicata tradizione democratica.

Sta di fatto, però, che la Corte Costituzionale, in sue sentenze, ha ricordato che l'approvazione di un ordine del giorno dell'Assemblea Costituente in favore di un tale tipo di sistema appare, in buona sostanza, limitato soltanto all'elezione dei membri della Camera dei Deputati.

Una soluzione compromissoria, come ha ricordato la Corte, fu, quindi, prevista dal primo legislatore ordinario in materia elettorale, distinguendosi la Camera dal Senato e adottandosi un sistema proporzionale puro solo per Montecitorio.

Probabilmente si era opinato che la proporzionalità del sistema, anche se prescelta in via generale e complessiva per l'intero

Parlamento, sarebbe stata comunque alterata, nei suoi effetti di rappresentatività, dall'elezione dei Senatori in collegi su base regionale; e l'Italia si era liberata dal fascismo ma non dal localismo.

D'altronde la Corte Costituzionale non è stata mai chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale della legge per l'elezione dei Senatori. E' verosimile, però, leggendo le sue pronunzie nella materia, che l'avrebbe "salvata". L'introduzione di un premio detto di maggioranza nella legge elettorale n.270 del 2005, impugnata per tale e altro aspetto, davanti al Tribunale di Milano, ha determinato la proposizione, in via incidentale, della questione da parte della Corte di Cassazione, chiamata a decidere la vertenza, in sede di giudizio di legittimità.

La causa era stata promossa da alcuni cittadini che ritenevano violato, in più aspetti, l'integrità del loro diritto di voto.

E ciò sia per la violazione dell'obbligo di rispettare il principio di rappresentatività, garantito dalla nostra Carta fondamentale, sia per l'assenza di una scelta "diretta" degli eletti in forza della mancanza di norme sulla c.d. "preferenza".

I ricorrenti lamentavano, in altri termini, l'alterazione della parità, della proporzionalità, dell'eguaglianza e della pienezza del voto come conseguenza dell'introduzione del premio di maggioranza e dell'eliminazione della preferenza unica, pur espressamente non solo gradita ma voluta dal popolo sovrano in una consultazione referendaria.

La Corte ha accolto la questione sotto il triplice profilo proposto (Premio di maggioranza per la Camera, "idem" per il Senato, divieto della preferenza) e ha fissati dei "paletti" per il legislatore ordinario.

Il rischio (previsto, peraltro, da alcuni membri della Corte, tra i quali il sottoscritto) era quello del fraintendimento della pronunzia. Ed esso, in effetti, c'è stato.

Si sono posti interrogativi sui termini: "ragionevole", "irragionevole" e "principio di ragionevolezza" usati dalla Corte. E ciò per chiedersi in definitiva: quando un premio di maggioranza deve ritenersi ragionevole?

Rilevo che la Corte ha usato i concetti: "ragionevole-irragionevole" in più contesti, riferendoli talvolta alla "soglia minima di voti", talaltra all'intera disciplina adottata dal Legislatore ordinario (nel caso specifico: per il Senato) ed ha collegato, inoltre, il termine "ragionevolezza" a quello di "proporzionalità", parlandone come di un vero e proprio "principio" che deve informare di sé tutta la materia elettorale.

E' da ritenere, quindi, che, per intendere il vero significato della parola "ragionevolezza", evocata dalla Corte, si debba dare al termine la portata più ampia e "ragionevole" possibile; in modo, cioè, da escludere "in radice" configurazioni soggettive e, in quanto tali, molto opinabili del concetto e tendere ad un risultato che non alimenti dubbi, discussioni e contestazioni sulla "ragionevolezza" delle varie visioni in proposito.

In altre parole, trattandosi di un principio di portata generale, l'esame di "ragionevolezza"

deve riguardare tutto l'impianto della legge: non soltanto "la soglia minima" da prevedere per l'attribuzione del premio ma anche "l'entità" del medesimo.

Il problema più delicato è quello di ricavare la misura della "soglia minima ragionevole". Appare necessario ancorarsi a dati certi, oggettivi, incontrovertibili e, in un certo senso, obbligati; comunque, non rimessi a valutazioni discrezionali, personali e soggettive. Per fare ciò, la strada sembra essere quella di porre la dovuta attenzione al significato attribuito dalla nostra Carta Costituzionale al termine "maggioranza" (che, oltretutto è corrispondente a quello del nostro lessico).

In tal caso la soluzione è agevole: la maggioranza da richiedere dev'essere quella che si desume, in modo esplicito e inequivoco, dalla nostra Costituzione.

La Carta, quando usa il termine "maggioranza" nella materia elettorale ha un'idea ben precisa di che cosa intende con tale parola. Non caso aggiunge sempre l'aggettivo: "assoluta". Quando, in via eccezionale, non lo fa, è perché vuole riferirsi a casi particolari in cui richiede una maggioranza particolarmente "qualificata" (due terzi, quattro quinti più che assoluta, quindi)

Non c'è mai nessun accenno, nella nostra Carta fondamentale, all'ipotesi di una maggioranza "relativa". Ciò significa che il suo concetto non trova, per così dire "cittadinanza" nella Costituzione e non può, pertanto, essere valorizzato dalla legge ordinaria per disciplinare il sistema di voto, né in senso lato e generico né con riferimento specifico a una cosiddetta

“soglia minima”, ritenuta idonea addirittura a trasformare una minoranza in maggioranza.

Il concetto, quindi, di “maggioranza relativa” è stato valorizzato e piegato dal legislatore ordinario a fini probabilmente non esclusi in astratto ma certamente non previsti e non disciplinati dalla nostra Carta fondamentale. E ciò è stato fatto per ottenere, in concreto, il risultato di alterare quei principi di proporzionalità e di ragionevolezza in essa insiti e fermamente voluti dai Costituenti.

E’ chiaro, allora, che per risolvere il problema che ci occupa non si può prescindere dal tipo di maggioranza (quella minima) che la Carta prevede e che è quella assoluta che si raggiunge, com’è noto e lapalissiano, con il cinquanta per cento più uno dei voti!

E’ questo il numero “magico” da ottenere per fare scattare un premio alla maggioranza veramente tale: un “surplus, di seggi assegnati a una forza politica che è stato già “premiata” dal consenso maggioritario assoluto dei votanti (e unica abilitata, pertanto, a considerarsi “vittoriosa”), per consentirle di governare da sola (o con altre) con sufficiente stabilità e maggiore, augurabile efficienza.

In conclusione, la maggioranza assoluta costituisce, sul piano di una necessaria aderenza al dettato costituzionale, l’unica soglia minima, ragionevolmente ipotizzabile da richiedere per un eventuale premio. E ciò, non soltanto perché è l’unica a essere prevista dalle norme della nostra Carta fondamentale, ma anche perché sfugge, per il rigore oggettivo e indiscutibile che la caratterizza, a valutazioni di opinabile soggettività.

Il significato lessicale della parola va nella stessa direzione della nostra Costituzione.

Nella lingua italiana, per maggioranza s'intende la parte di un tutto che è, quantitativamente o numericamente, superiore alle altre parti. Si ritiene, cioè, che per aversi maggioranza debba ricorrere necessariamente la condizione di una parte superiore all'insieme delle altre parti. "Ergo": quando si parla, genericamente, di maggioranza, ci si riferisce sempre e soltanto a quella assoluta.

D'altro canto che la maggioranza "assoluta" prevista dalla Costituzione (già di per sé vincente nella competizione elettorale) riceva un premio per formare un governo più stabile è veramente ipotesi del tutto "ragionevole".

Parlerei, però, di premio diretto a favorire la "stabilità del governo" e mai di "governabilità". Tale neologismo oltre che lessicalmente inelegante è politicamente ambiguo, se si considera che il massimo di governabilità si realizza con la dittatura, dove la rappresentatività si azzerava!

Quella sin qui descritta è stata, d'altronde, la logica, tutt'altro che truffaldina, seguita dalla denigrata legge del 1953.

Sulla preferenza "unica", come quella risultante dalla consultazione referendaria, non mi dilungo. Non mi sembra corretto ricorrere a concetti giuridici per fare torto al buon uso della più elementare logica e per convincere l'elettore che essere costretto a scegliere in una lista "breve" anzi che in una "lunga" significhi per lui scegliere in modo libero, personale e diretto i candidati da mandare in Parlamento!